



UNIONE DI COMUNI

“Nora e Bithia”

sede operativa: Domus De Maria - Via Garibaldi 2 - 09010

sede legale: Teulada - Via Cagliari, 59 – 09019

info@unionenoraebithia.it

amministrazione@pec.unionenoraebithia.it

c.f. 03221990926

Regolamento di semplificazione per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea
n. 18 del 17/11/2015.

Art. 1. **ACQUISIZIONI IN ECONOMIA**

1. Le **acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori**, possono essere effettuate:
 - a) mediante **amministrazione diretta**;
 - b) mediante procedura di **cottimo fiduciario**.

Art. 2. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 3. **AMMINISTRAZIONE DIRETTA E COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Nell'**amministrazione diretta** le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con **personale proprio delle stazioni appaltanti**, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Il **cottimo fiduciario** è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante **affidamento a terzi**.

Art. 4. **LAVORI IN ECONOMIA**

1. I **LAVORI in economia** sono ammessi per importi **non superiori a 200.000,00** euro.
2. I lavori assunti in **amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro**.

Art. 5. **LAVORI IN ECONOMIA CONSENTITI**

1. Sono eseguiti in **economia** i seguenti lavori:
 - a. **manutenzione o riparazione di opere od impianti** quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del d.lgs. 163/2006;
 - b. **manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00** euro;
 - c. interventi non programmabili in materia di **sicurezza**;
 - d. **lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara**;
 - e. lavori necessari per la **compilazione di progetti**;
 - f. **completamento di opere o impianti** a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 6. AFFIDAMENTO DI LAVORI

1. I fondi necessari per la **realizzazione di lavori in economia** possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
2. Per **LAVORI** di importo **pari o superiore a 40.000,00 euro** e fino a **200.000,00 euro**, l'affidamento **mediante cottimo fiduciario** avviene nel rispetto dei **principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque** operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato **ovvero tramite elenchi di operatori** economici predisposti dall'amministrazione.
3. Per **lavori** di importo **sino a 20.000,00 euro**, è consentito **l'affidamento diretto** da parte del responsabile del procedimento.
4. Per **lavori** di importo superiore a **20.000,00 euro** e **sino a 40.000,00**, è consentito **l'affidamento diretto** da parte del responsabile del procedimento, previa **ricerca informale di mercato**.

Art. 7. SPESE AMMESSE

1. **l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione**, è ammessa per:
 - a. **spese inerenti la partecipazione o l'organizzazione di eventi a carattere formativo o di rappresentanza da parte di amministratori e dipendenti;**
 - b. **spese per manifestazioni pubbliche;**
 - c. **spese per pubblicazioni;**
 - d. **spese per acquisto di pubblicazioni editoriali;**
 - e. **spese per lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;**
 - f. **spese per lavori tipografici;**
 - g. **spese per il funzionamento degli uffici, dei servizi e degli impianti comunali (materiali, attrezzature accessori, arredi, servizi, etc.);**
 - h. **spese per il servizio di protezione civile;**
 - i. **spese per garantire il funzionamento e l'utilizzo di veicoli per l'esecuzione dei servizi comunali;**
 - j. **spese assicurative per polizze, fidejussioni e servizi di brokeraggio;**
 - k. **spese per vestiario di servizio;**
 - l. **spese per la gestione degli edifici comunali e di interesse pubblico;**
 - m. **forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempimento, rescissione o scioglimento del contratto;**
 - n. **spese dell'ufficio economato;**
 - o. **forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;**

- p. spese per indagini, studi, rilevazioni e consulenze;
 - q. forniture di medicinali direttamente dalle società produttrici e acquisizione di medicinali da magazzini diversi dal fornitore principale, limitatamente alle specialità e ai prodotti non reperibili presso lo stesso e per un importo entro i 25.000,00euro;
 - r. Servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
 - s. spese per trofei e premi in genere;**
 - t. **spese per la viabilità pubblica;**
 - u. spese per comunicazioni** (postali, telegrafiche **e telecomunicazioni in genere**);
 - v. spese per** servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria;
 - w. spese per il servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro;**
 - x. spese per le aree verdi e giardinaggio in genere;
2. Il ricorso **all'acquisizione in economia** è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d.** urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 8. **AFFIDAMENTO DI SERVIZI O FORNITURE**

1. Per **SERVIZI O FORNITURE** di importo **pari o superiore a 40.000 euro** e fino alle soglie di cui al comma 9 art. 125 del d. lgs. 163 del 2006, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei **principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
2. Per servizi o forniture di importo **sino a 20.000,00 euro**, è consentito **l'affidamento diretto** da parte del responsabile del procedimento.
3. Per servizi o forniture di importo **superiore a 20.000,00 euro e sino a 40.000,00**, è consentito **l'affidamento diretto** da parte del responsabile del procedimento, previa **ricerca informale di mercato**.

Art. 9. **REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO**

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente.
3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 10. **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
2. Si precisa che tutti gli importi previsti nel presente regolamento sono da considerarsi al netto dell'IVA.